

*Consiglio Regionale della Calabria*

**PROTOCOLLO GENERALE**

Prot. n. **8404** del **13 febbraio 2018**

Classificazione **01. 11. 08. 02**

**A TUTTE LE EMITTENTI  
RADIOTELEVISIVE DELLA CALABRIA  
LL. SEDI**

**Trasmessa a mezzo e mail**

**Oggetto: delibera n. 1/18/CONS** – Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018.

Con riferimento all'oggetto, si rammenta a tutte le emittenti televisive locali quanto disposto dalla deliberazione in oggetto indicata, che in particolare agli articoli sotto citati testualmente recita:

*Capo II (disciplina delle trasmissioni relative all'emittenza locale)*

**Articolo 11 ( programmi di comunicazione politica)**

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti radiofoniche e televisive locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura delle campagne elettorali **devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.**

**Articolo 18 (Programmi di informazione trasmessi dall'emittenza televisiva e radiofonica locale)**

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all'art. 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 1/18/CONS 16

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

**Tanto premesso, si raccomanda di attenersi scrupolosamente all'intera normativa vigente.**

Distinti saluti

**Reggio Calabria, 13 febbraio 2018**

**Il Funzionario p. o.  
Responsabile del procedimento**  
*f.to Dott. Orazio G. Crisalli*

**IL DIRETTORE DEL CO. RE. COM.**  
*f.to Avv. Rosario Carnevale*